

(N. 815)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PANIGAZZI, VELLA, GRECO, GARIBALDI,  
BUFFONI, SELLITTI e SCEVAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1984

#### Riforma degli esami di maturità

ONOREVOLI SENATORI. — Una proposta di modifica dell'esame di « maturità » nel momento in cui la riforma della secondaria superiore attende ancora la sua definitiva approvazione dalle Camere può far sorgere grosse perplessità, in primo luogo in base alla considerazione che l'esame non è un momento separato e separabile dal corso di studi che lo precede.

Infatti la legge n. 119 del 1969, che proponeva un nuovo esame « sperimentale » nella ipotesi di una imminente riforma della secondaria, ha innescato una serie di meccanismi perversi soprattutto per l'assenza di un corrispondente quadro di riferimento nella struttura, che a tutt'oggi non è stata riformata. Anche gli elementi positivi della legge — superamento del nozionismo, colloquio collegiale, spazio lasciato alle scelte culturali del candidato — sono stati svuotati di significato dall'assenza di interventi precisi che modificassero la pratica scolastica in modo corrispondente.

D'altra parte la situazione attuale al riguardo appare tanto degradata da rendere doverosa la formulazione di ipotesi di intervento correttivo.

È appena il caso di ripetere come l'attuale esame vanifichi di fatto l'ultimo anno di studi nell'attesa della scelta ministeriale — tra l'altro prevedibilissima — delle materie; come la dizione « maturità », così sfumata e generica, contribuisca a sua volta a rendere generico il colloquio e sfumati i criteri di valutazione; come le trionfistiche percentuali di promossi nulla dicano sulla reale preparazione culturale e/o professionale dei candidati.

Inoltre, anche nell'ipotesi di una prossima approvazione della riforma della secondaria, resta aperta una fase transitoria di almeno otto anni che può essere produttivamente utilizzata per sperimentare nuove modalità d'esame che, evitando gli errori commessi nel passato, forniscano elementi va-

lidi per definire l'esame conclusivo della scuola riformata.

L'esperienza suggerisce due indicazioni di fondo:

necessità di introdurre nella pratica scolastica criteri e strumenti di verifica e valutazione analoghi a quelli proposti per l'esame finale;

necessità di predisporre strumenti che misurino la validità dell'esame riformato, la sua applicabilità, il *feed-back* nei confronti del *curriculum* e che, in una logica correttamente sperimentale, siano in grado di suggerire opportune modifiche.

Particolarmente interessanti appaiono, nell'ottica indicata, le conseguenze che dall'introduzione delle innovazioni riguardanti l'esame possono scaturire sul piano di un positivo *feed-back* sul curriculum e sulle scelte didattiche e metodologiche dei docenti, della ricerca di maggiore oggettività e scientificità nei sistemi di verifica e valutazione dell'apprendimento, dell'apprestamento di una corretta programmazione del lavoro docente, puntualmente documentato. E considerato che non si può programmare senza definire obiettivi e metodi, potrebbe diventare finalmente operante il ricorso sistematico alle moderne tecniche di insegnamento, troppo spesso disatteso o limitato ad adempimenti formali.

Per questo la proposta prevede all'articolo 1 una fase preparatoria di due anni durante i quali gli organi centrali e periferici della scuola, inclusi gli IRRSAE, ai diversi livelli di competenza e responsabilità, dovrebbero curare la formulazione e l'introduzione nella pratica scolastica dei nuovi tipi di prove, registrandone i risultati, assistendo i lavoro di programmazione degli insegnanti, organizzando seminari di aggiornamento sulla valutazione.

Un altro problema che la presente proposta intende affrontare è quello relativo alle prove integrative dei candidati privatisti: la mole di materie, spesso riferite a più anni scolastici, rende praticamente impossibile ogni seria verifica nei modi previsti dalla normativa vigente, e appesanti-

sce e prolunga i lavori delle commissioni con relativo aggravio di costi. L'articolo 3 della presente proposta prevede perciò che l'accertamento relativo alle discipline e agli anni per cui il candidato non è in possesso di regolare promozione sia svolto contestualmente agli esami di idoneità nel mese di giugno presso le scuole di Stato. Gli stessi criteri si propongono per gli esami di idoneità dei privatisti che dovrebbero essere sostenuti sempre e solo nelle scuole pubbliche, così come previsto dall'articolo 7 della legge n. 86 del 1942, reso finora inoperante attraverso deroghe disposte anno per anno da una apposita ordinanza ministeriale.

Passando ai singoli articoli del disegno di legge, l'articolo 1 definisce gli obiettivi dell'esame di maturità e fissa il termine di due anni per l'attuazione della riforma: detto periodo deve essere utilizzato per introdurre nella pratica scolastica nuovi metodi di valutazione e di verifica. L'articolo 2 fissa le condizioni per essere ammessi a sostenere l'esame di maturità. Per i candidati privatisti sforniti di idoneità all'ultimo anno di corso, l'articolo 3 prevede una verifica preliminare da parte di una commissione interna della scuola pubblica dove chiedono di sostenere l'esame; ciò al fine di eliminare le prove integrative in sede di esami di maturità. L'articolo 4 fissa i documenti e gli elementi di valutazione che il consiglio di classe deve fornire alla Commissione, raggruppati in un *dossier* di classe e in un *dossier* individuale degli alunni. L'articolo 5 stabilisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, tenendo conto anche di quanto previsto dalla legge di riforma della scuola secondaria superiore. L'articolo 6 regola le varie prove d'esame, che si distinguono in tre prove scritte e un colloquio.

La prima prova scritta ha come obiettivo la verifica di competenze logico-linguistiche, attraverso l'analisi di un testo; la seconda si propone di accertare il livello delle competenze complessive acquisite in rapporto ai contenuti curricolari dei diversi indirizzi; la terza, infine, di accertare la preparazione specifica nella disciplina caratterizzante l'indirizzo.

Il colloquio, invece, mira soprattutto a far emergere gli interessi personali e le capacità di rielaborazione culturale autonoma.

Gli articoli 7 e 8 stabiliscono i criteri di revisione delle prove scritte e della assegnazione del voto finale, che risulterà dalla

somma dei voti riportati nelle singole prove e di quello attribuito dalla scuola. L'articolo 9 infine prevede l'istituzione di una commissione che studia le risultanze dei primi anni del nuovo esame, per proporre eventuali modifiche.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Esame di Stato di accertamento culturale e professionale)*

Gli studi svolti in tutte le scuole e istituti di istruzione secondaria, e nei corsi sperimentali post-diploma degli istituti professionali e degli studi d'arte previsti rispettivamente dalle leggi 27 ottobre 1969, n. 754 e 14 settembre 1970, n. 692, si concludono con un esame di Stato di accertamento culturale e professionale. Tale esame si svolge in unica sessione annuale. Esso entrerà in vigore nel secondo anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, preceduto da disposizioni ministeriali che rendano obbligatoria l'introduzione nella pratica scolastica di sistemi di verifica e valutazione analoghi a quelli previsti dalla presente legge, e operante il controllo, da parte del collegio dei docenti, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, della programmazione didattica dei singoli corsi e delle singole discipline al fine di una chiara individuazione degli obiettivi e di una corretta verifica dei risultati.

Il diploma conseguito è valido a tutti gli effetti previsti dalla normativa vigente.

**Art. 2.**

*(Requisiti di ammissione)*

Sono ammessi a sostenere gli esami di Stato:

a) gli alunni che, al termine dell'ultimo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria statali, legalmente riconosciuti e pareggiati, siano stati dichiarati ammessi in sede di scrutinio finale. La dichiarazione di ammissione si articolerà in giudizi analitici sulle singole discipline;

b) i candidati forniti di idoneità all'ultimo anno del corso corrispondente al diploma che intendono conseguire:

c) i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età e siano in possesso del diploma di licenza media, purchè superino con esito positivo gli accertamenti preliminari previsti dal successivo articolo 3;

d) i cittadini italiani che abbiano compiuto il ventitreesimo anno di età, secondo quanto previsto dal regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, purchè abbiano superato con esito positivo gli accertamenti previsti dal successivo articolo 3.

### Art. 3.

#### *(Accertamenti preliminari per i candidati privatisti)*

Per i candidati di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo, gli accertamenti preliminari sulle discipline degli anni di corso, precedenti l'ultimo, per i quali essi non siano già in possesso di promozione o di idoneità, si svolgono nelle scuole statali nel mese di giugno in concomitanza con gli esami di idoneità.

La commissione giudicatrice è composta da commissari interni. La valutazione della commissione si conclude con un giudizio di ammissione o non ammissione all'esame di maturità e si articola in giudizi analitici che vengono riportati nel *dossier* di ogni candidato.

Circa le idoneità fino al penultimo anno dei diversi corsi di studio degli istituti e scuole superiori, sono confermate le disposizioni vigenti di legge con esclusione di deroghe.

### Art. 4.

#### *(Adempimenti della scuola)*

La scuola è tenuta a predisporre:

a) un *dossier* di classe, di cui fanno parte le relazioni dei singoli insegnanti sulla programmazione del proprio lavoro — per

disciplina o per aree disciplinari — con la esplicitazione degli obiettivi, delle scelte metodologiche e di contenuto, l'indicazione del livello di preparazione raggiunto dalla classe rispetto ai livelli di partenza e degli strumenti usati per accertarlo, nonchè la esplicitazione dei parametri usati per l'accertamento del profitto;

b) un *dossier* individuale che per ciascun candidato raccolga i dati anagrafici e i dati riguardanti l'*iter* scolastico, e in particolare:

1) valutazione del profitto nelle singole discipline relative all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso con l'indicazione dei tipi di prove e dei risultati conseguiti;

2) giudizi analitici finali sulle singole discipline;

3) informazioni sul livello di partecipazione alle attività scolastiche e sulla capacità di fruire delle iniziative extra-scolastiche programmate dalla scuola in rapporto con il mondo del lavoro e della cultura;

4) informazioni su interessi e scelte eventualmente operate dallo studente nell'ambito delle discipline del curriculum;

5) documentazione relativa a eventuali esperienze di lavoro;

6) voto globale espresso in ventesimi.

In appoggio a questi dati il *dossier* deve includere tutta la documentazione necessaria a testimonianza del lavoro prodotto dallo studente individualmente e/o in gruppo.

Per i candidati privatisti di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 2, il *dossier* predisposto dalla commissione interna giudicatrice, di cui al precedente articolo 3, contiene:

1) tutta la certificazione attestante il possesso dei requisiti, di cui all'articolo 2, necessari per l'ammissione agli esami di diploma, con l'indicazione dei voti conseguiti;

2) giudizi analitici relativi alle singole discipline oggetto di studio dell'ultimo an-

no di corso espressi dalla commissione stessa in sede di accertamento preliminare;

3) informazioni su interessi e scelte eventualmente operate dallo studente nell'ambito delle discipline del curriculum, testimoniate da idonea documentazione;

4) documentazione relativa ad eventuali esperienze di lavoro;

5) voto globale espresso in ventesimi.

#### Art. 5.

##### *(Commissioni giudicatrici)*

La Commissione sarà composta da:

a) un presidente esterno, docente universitario o preside di ruolo, nominato dal Ministero della pubblica istruzione;

b) membri effettivi esterni, nominati dal Ministero della pubblica istruzione;

c) membri effettivi interni, nominati dal Ministero della pubblica istruzione su designazione dei consigli di classe interessati;

d) membri aggregati interni o esterni all'istituto nominati dal presidente della commissione in caso di necessità per quelle discipline che eventualmente non rientrassero nelle classi di abilitazione dei membri effettivi, presidente incluso.

In ogni caso almeno i due terzi della commissione debbono essere costituiti da membri esterni.

#### Art. 6.

##### *(Prove d'esame)*

L'esame di Stato ha come fine quello di accertare il livello culturale raggiunto dai singoli candidati coerentemente con il corso di studio frequentato, le abilità generali e specifiche obiettivo delle singole discipline, le competenze professionali di base per i tipi di scuola che rilasciano diploma abilitante.

L'esame si articola in tre prove scritte ed un colloquio.

La prima prova si pone come obiettivo la verifica di competenze logico-linguistiche di comprensione e di produzione.

La prova consiste nell'analisi di un testo scelto fra tre proposti, secondo uno schema guidato, e si articola in tre momenti:

1) risposta a quesiti riguardanti gli aspetti logico-linguistici del testo: rapporti di successione temporale e/o logica, di causalità, di deduzione; forme linguistiche della coordinazione e subordinazione;

2) riproduzione sintetica del testo in cui il candidato dimostri di aver compreso il tema conduttore e le argomentazioni sulle quali il tema è articolato;

3) breve dissertazione sul contenuto del testo o su alcune tematiche in esso individuabili che verranno proposte al candidato.

La seconda prova si propone di accertare i livelli di competenza acquisita in rapporto ai contenuti curricolari dei diversi indirizzi.

La prova consiste in risposte a quesiti diversi secondo i diversi indirizzi. I quesiti devono riguardare tutte le discipline, o aree disciplinari, comprese nel piano di studi dell'ultimo anno ad esclusione di quella o quelle oggetto della terza prova. Il candidato è tenuto a rispondere ad almeno due su cinque quesiti proposti per ciascuna disciplina o area disciplinare.

Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera si prevede un *test* di comprensione scritta e uno di comprensione orale.

A seconda del numero delle discipline presenti nell'indirizzo, tale prova si svolgerà in uno o due giorni.

La terza prova si propone di accertare le competenze acquisite nella disciplina o nelle discipline caratterizzanti l'indirizzo e le capacità operative correlate a tali competenze.

La prova può essere scritta, scritto-grafica o tecnico-pratica, non dovrà privilegiare la disciplina singola, ma dovrà essere articolata sia nell'aspetto contenutistico che in quello operativo in modo plurimo interdisciplinare.

La strutturazione della prova (saggio, risposta a quesiti, risoluzione di problemi,



progettazione, eccetera) si diversifica secondo i singoli indirizzi.

Il colloquio si propone di verificare quale livello abbia raggiunto il candidato nell'utilizzare autonomamente la sua cultura per l'approfondimento di un tema culturale legato ai suoi interessi o alla sua professionalità e in particolare, oltre alle capacità di produzione orale, abilità più specifiche quale quella di operare collegamenti, di utilizzare strumenti di ricerca, di impostare correttamente problemi e inferire conseguenze.

Il colloquio si svolge sulle tematiche proposte dal candidato o documentate dal piano di lavoro — individuale o di gruppo o di classe — contenuto nel suo *dossier*. Questa fase dell'esame mira a rendere operante il criterio dell'individualizzazione evidenziando gli interessi e le scelte che il candidato ha maturato nel corso degli studi e sui quali ha eventualmente operato approfondimenti.

La caratterizzazione del colloquio nel modo sopra indicato è resa possibile dal fatto che l'accertamento delle competenze disciplinari si ritiene assolto dalle prove scritte.

Al termine del colloquio è data facoltà al candidato di prendere visione dei risultati delle prove scritte.

#### Art. 7.

##### *(Modalità di correzione delle prove scritte)*

Al termine delle prove scritte la Commissione si riunisce per procedere collegialmente, o attraverso sottocommissioni aggregate per aree disciplinari, alla correzione degli elaborati.

Devono essere presi in considerazione, ai fini della correzione e successiva valutazione, esclusivamente gli obiettivi indicati come specifici delle prove in oggetto.

Il voto va assegnato immediatamente al termine della correzione secondo le modalità indicate nel successivo articolo 8.

## Art. 8.

*(Valutazione)*

Il voto conclusivo dell'esame è espresso in centesimi:

L'esame è superato con una votazione minima di 60/100.

Il voto finale è il risultato della somma delle votazioni in ventesimi così distribuite:

1) valutazione della scuola; per i candidati privatisti il voto espresso in ventesimi dalla commissione interna in sede di accertamenti preliminari terrà massimo conto delle eventuali esperienze di lavoro documentate;

2) prima prova scritta;

3) seconda prova scritta;

4) terza prova scritta;

5) colloquio.

Sono esclusi dal colloquio i candidati che non abbiano conseguito almeno 40/100 nella somma delle votazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del presente articolo.

## Art. 9.

*(Risultanze ed eventuali modifiche)*

Entro due anni dall'applicazione della nuova disciplina dell'esame di Stato di cui alla presente legge una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione proporrà, in base alle risultanze emerse, le modifiche eventuali da apportare.

## Art. 10.

*(Rinvio)*

Per quanto non previsto dalla presente legge si rimanda alla normativa in vigore.